

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

dr. Francesco Paolo ROMANELLI Presidente
dr. Massimo GAGLIARDI Consigliere relatore
dr. Giuseppe TAGLIAMONTE Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 8459 del Registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di XXXXX Xxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaura DE PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Potenza alla piazza della Costituzione Italiana, n.35;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2019, con l'assistenza del Segretario dott. Angela MICELE, il Consigliere relatore dott. Massimo GAGLIARDI, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Luigi CIRILLO, nonché l'avv. Rosaura DE PAOLA per il convenuto, i quali concludevano come da verbale;

FATTO E SVOGLIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 12 luglio 2018, depositato in pari data presso questa Sezione, il Procuratore regionale conveniva in giudizio Xxxxx Xxxxx, in ordine ad un ipotesi di danno erariale, scaturita da una *notitia criminis* trasmessa alla Corte dei conti, in data 16-19 febbraio 2018, con comunicazione da parte dell'Ufficio di Disciplina dell'Azienda ospedaliera "San Carlo" di Potenza, relativa ad un procedimento disciplinare aperto nei confronti di Xxxxx Xxxxx, astretto agli arresti domiciliari per ordine del GIP di Potenza.

Risultando da articoli di stampa del 7 febbraio 2018 che l'arresto era stato determinato dall'accusa di truffa aggravata per false attestazioni di presenza in servizio del Xxxxx (operatore socio sanitario dell'Ospedale "San Carlo" di Potenza), veniva aperto dal requirente un procedimento per danno erariale.

Il Presidente dell'Ufficio di Disciplina dell'Azienda ospedaliera "San Carlo" in data 10 aprile 2018, ha comunicato che in data 28 marzo 2018 è stata irrogata al Xxxxx la sanzione del licenziamento disciplinare.

Dalla documentazione di indagine della Questura di Potenza e dagli atti trasmessi dall'Ufficio di disciplina dell'A.O.S. Carlo, risulta che egli ha commesso plurime e continue condotte dolose (o comunque gravemente colpose) violazione dei doveri d'ufficio, contestate e sanzionate anche in sede disciplinare, consistite in irrituali richieste di ferie e malattia, in mancata o intempestiva comunicazione dei ritardi, in assenze ingiustificate dal servizio, in abbandono del posto di lavoro in assenza di qualsiasi doverosa e tempestiva comunicazione al preposto dirigente (in data 13marzo 2017 ed in data 9 marzo 2017).

La polizia giudiziaria acquisiva elementi di prova vari, in specie i tabulati delle presenze di Xxxxx registrate con sistema automatico di rilevazione e alcune dichiarazioni sostanzialmente confermate degli addebiti, da cui risultava: che egli era stato assente dal servizio 10 giorni non consecutivi (tra aprile e dicembre 2017) senza alcuna giustificazione, di solito di sabato; che aveva

fruito di permessi per ferie, Legge 104/1992 o malattia per 24 giorni (tra gennaio e novembre 2017) sempre nelle giornate del lunedì e del sabato.

A questo punto, venivano svolti appostamenti e pedinamenti della squadra mobile di Potenza tra il 31 ottobre 2017 ed il 5 gennaio 2018, con foto riprese, da cui emergeva un preciso disegno criminoso, fonte di responsabilità erariale, posto in essere dal Xxxxx e consistente nell'eludere, quotidianamente, il sistema di rilevazione delle presenze sul luogo di lavoro, in particolare allontanandosi temporaneamente dall'Ufficio di appartenenza (dopo aver "timbrato il cartellino" attestando il suo ingresso) senza motivazione e senza autorizzazioni da parte del preposto dirigente, e soprattutto senza far risultare l'allontanamento (ovvero senza timbrare la sua uscita dal posto di lavoro ed il suo rientro).

A seguito delle indagini penali, la Procura della Repubblica di Potenza chiedeva ed otteneva la misura cautelare degli arresti domiciliati dal GIP di Potenza (n. 19/18/GIP dell'1 febbraio 2018), poi modificata dal Tribunale del riesame (ordinanza 29/2018 del 20 febbraio 2018) con l'obbligo di dimora presso il Comune di Filiano.

Infine, con contestazione di addebito del 9 febbraio 2018), l'Amministrazione procedeva disciplinarmente nei confronti del dipendente "...ai sensi di quanto previsto dall'art.55-quater del D.Lgs. 165/2001...", irrogando la sanzione del licenziamento disciplinare "...ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del codice disciplinare aziendale e s.m.i. e di quanto previsto dall'art. 55-quater del D.lgs. 165/2001..." .

Secondo il requirente, dall'istruttoria è emersa l'esistenza anzitutto di danni patrimoniali subiti dall'amministrazione a causa di condotte antiggiuridiche del Xxxxx, dai documenti predetti, risultando ore di ingiustificata assenza dal luogo di lavoro, tramite omessa timbratura degli allontanamenti cui corrispondono indebiti compensi (734 minuti pari a 142,63€).

Inoltre, risulta che la condotta posta in essere dal dipendente predetto ha creato un significativo disservizio. Infatti, dalla verifica delle stampe dei cartellini marcatempo è emerso che il Xxxxx - oltre ad essersi assentato nelle ore predette - è risultato assente ingiustificato dal lavoro - non essendo state richieste o autorizzate ferie né certificate malattie - per 10 intere giornate.

I predetti ritardi ed assenze ingiustificate, afferma parte attrice, nonché i rifiuti di svolgere alcune mansioni e la scarsa diligenza nella prestazione lavorativa, non solo diminuivano significativamente la quantità e qualità dei servizi resi dall'ospedale, ma costringevano altri dipendenti - in servizio presso il medesimo reparto - a svolgere i compiti che sarebbero spettati al Xxxxx, diminuendo quindi quantitativamente (se non qualitativamente) la ordinaria prestazione che essi dovevano rendere all'amministrazione

Infine, conclude la Procura, dagli atti di indagine è emerso che la descritta condotta ha cagionato un danno all'immagine dell'Azienda ospedaliera "San Carlo" di Potenza. Infatti, vari quotidiani locali hanno diffuso notizie sulla illegittima condotta e sugli arresti domiciliari del Xxxxx, il che ha creato indubbio disdoro per l'amministrazione sanitaria e disservizio, sanzionato come danno all'immagine in forza di espresse previsioni di legge.

Conseguentemente, è stato emesso invito a dedurre in data 7 maggio 2018 notificato al presunto responsabile il 9-10 maggio 2018

Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito e attesa l'infondatezza delle eccezioni di presunta incapacità naturale del Xxxxx, conclude parte attrice, tali condotte antiggiuridiche risultano imputabili ad una scelta volontaria e consapevole (e quindi dolosa) da parte dello stesso che ha percepito lo stipendio anche per le date ed ore in cui era assente dal servizio per un importo quantificato dall'amministrazione in € 142,63.

L'erogazione di tale importo configura, a parere del requirente, danno erariale diretto di cui deve chiedersi il risarcimento, con accessori e spese di giustizia come per legge.

In secondo luogo, risulta un danno da disservizio cagionato dalla condotta antiggiuridica del Xxxxx, che - non eseguendo con la dovuta diligenza la prestazione lavorativa dovuta - determinava una inefficienza nello svolgimento del servizio pubblico, economicamente valutabile.

Attesa la difficoltà di una precisa quantificazione di tale danno, secondo parte attrice, esso può equitativamente liquidarsi in misura pari alla metà dello stipendio orario di un dipendente, costretto a sostituire il Xxxxx svolgendo anche il lavoro di quest'ultimo. Applicando tale criterio, premesso che nelle ore di allontanamento o assenza ingiustificata del convenuto, un dipendente della qualifica del Xxxxx avrebbe percepito uno stipendio di € 912,20 (computato moltiplicando lo stipendio orario predetto, pari a 11,66 €/ora, per 78,23 ore, ovvero la somma di 12,23 ore - corrispondenti a 734 minuti di allontanamento abusivo), emerge un danno pari alla metà di tale somma, ovvero € 456,10; somma cui può aggiungersi un ulteriore danno da inesatta esecuzione della prestazione di importo pari a poco più della metà di detta somma (€ 243,90), relativamente ai giorni in cui egli era presente sul luogo di lavoro ma non lo svolgeva con la dovuta diligenza.

In conclusione, sussiste un danno da disservizio da risarcire pari ad € 700,00 oltre accessori e spese come per legge.

In terzo luogo, secondo la Procura, risulta che la condotta del Xxxxx ha cagionato un significativo danno all'immagine, che - in forza del combinato disposto degli artt. 55-quinquies comma 2 e 55-quater comma 3-quater, secondo cui "*...L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia...*".

Sulla base di questi parametri, il danno all'immagine da risarcire è più che congruamente liquidabile in € 20.000,00 oltre accessori di legge e spese di giustizia, fermo restando che esso comunque non potrebbe essere liquidato in misura inferiore a sei mensilità di stipendio, ovvero di € 12.592,80 (€ 69,96 al giorno - ovvero € 11,66 all'ora per 6 ore giornaliere - moltiplicati per 30 giorni e quindi per 6 mensilità), oltre interessi e spese di giustizia.

Pertanto, sussistendo tutti i presupposti della responsabilità amministrativa del Xxxxx per i titoli predetti, la procura richiede la condanna del convenuto al risarcimento dei danni predetti, per il complessivo importo di € 20.842,63, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data delle condotte illecite al pagamento effettivo come per legge.

Si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avvocato indicato in epigrafe il convenuto, chiedendo al Collegio in via preliminare la definizione del presente procedimento con rito abbreviato ex art. 130 CGC e contestando la fondatezza della pretesa attorea sotto vari profili, di cui, per comodità espositiva ed economia di trattazione si dirà in prosieguo, nei limiti in cui ciò si rivelerà necessario ai fini del decidere.

Nell'udienza camerale all'uopo fissata per la discussione della istanza di rito abbreviato, il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza e disposto la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario ai sensi dell'art. 130 c.10 CGC.

In sede dibattimentale, il P.M. ha insistito sulle ragioni di accusa, affermando la sussistenza di responsabilità in capo al convenuto e confermando la richiesta di condanna. L'avv. DE PAOLA, richiamando gli scritti di causa ha insistito perché il proprio assistito venisse mandato assolto da ogni addebito.

In tale stato la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La pretesa accusatoria merita di essere accolta sia pure con il temperamento di una diversa e più contenuta quantificazione dell'importo di danno erariale.

Preliminarmente, ai fini della delibazione dell'asserita circostanza (addotta dalla difesa quale scriminante) di una patologia psichiatrica di cui sarebbe portatore il convenuto, il Collegio ritiene la predetta argomentazione defensionale destituita di fondamento.

Deve infatti osservarsi che la difesa non chiarisce in alcun modo se il "disturbo psicotico" (certificato medico dott.ssa Postiglione in data 5.6.07), abbia inciso e in quale misura sulla capacità di intendere e di volere del sig. Xxxxx ed inoltre e, per quanto rileva nel presente giudizio, non vi è alcun riscontro ufficiale medico legale (procedimento di interdizione, inabilitazione, nomina di amministratore di sostegno etc.) che avvalorino in qualche misura la tesi di parte convenuta che pertanto non può che essere disattesa, tenuto altresì conto che nessun altro elemento, sia pure di tipo presuntivo, rinvenibile negli atti di causa, avvalorano la sussistenza anche solo di un vizio parziale di mente.

Ciò premesso la prospettazione di parte attrice individua, quale causa petendi l'art. 55 quinquies del decreto legislativo n.165/01, aggiunto dal decreto legislativo n.150/09.

Trattasi, per quanto concerne il danno all'immagine, di una previsione in controtendenza rispetto alla norma contenuta nel D.L.n. 78/2009 (conv. nella L. n.102/2009) e nella L. n.141/2009.

Com'è noto, l'appena citato combinato disposto, ha limitato la possibilità di esercizio dell'azione erariale per danno all'immagine nell'ambito di una specifica categoria di reati contro la P.A. accertati con condanna definitiva.

Diversamente, il suddetto art. 55 quinquies concerne un'ipotesi speciale e, precisamente, quella del delitto di "false attestazioni o certificazioni".

Esso si esprime - ed è bene sottolinearlo - in una modalità di condotta precisamente individuata, ed in questo senso vincolata (ai fini della configurabilità del reato), ossia la falsa attestazione di presenza in servizio: "... mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente...", ovvero, attraverso la giustificazione dell'assenza "...mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia...".

Il reato in parola è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 400,00 a €1.600,00 (con applicazione della medesima pena al medico ed a chiunque altro concorre nella commissione del medesimo).

Prevede il comma 2 dell'art. 55 quinquies del decreto legislativo n.165/2001 che: "...Nei casi di cui al comma n.1, il lavoratore, ferma la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione...".

Ne consegue una chiara specificazione di una particolare tipologia di danno all'immagine e, del pari, la tipizzazione del danno patrimoniale, in punto di determinazione dell'importo della lesione erariale (rigidamente raccordato ai periodi nei quali si è verificato il deficit della prestazione lavorativa).

È indiscutibile che la predetta commisurazione del nocimento così arrecato, non configura una responsabilità di tipo sanzionatorio, atteso che la portata applicativa della norma, sotto tale profilo, è pur sempre connessa ai principi civilistici del risarcimento del danno puro (tempo effettivo lavorato) ed è quindi manchevole del carattere, per così dire, "afflittivo" e prettamente repressivo.

Ciò premesso, nel caso di specie, emerge con chiarezza l'alterazione, da parte del convenuto, (con conseguente "non veridicità"), del proprio status inerente la presenza in servizio in orario di ufficio.

In tale predetta accezione può convenirsi sulla circostanza che il convenuto abbia attestato falsamente la propria presenza nel luogo di lavoro o, rectius, che abbia occultato l'interruzione della prestazione attraverso la mancata marcatura del badge.

Invero, per quanto emerge dagli atti di causa e dagli esiti cui è pervenuto il procedimento disciplinare, risulta in atti una accurata istruttoria, ampiamente documentata, della polizia giudiziaria dalla quale risulta confermata l'ipotesi accusatoria in ambito fattuale.

Il Collegio, peraltro, è pienamente consapevole della proteiformità che può assumere la condotta dell'agente nel quadro dell'ipotesi normativa di cui trattasi, soprattutto nell'esplicitarsi delle variegata modalità: "...di alterazioni dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente...", di cui alla citata legge.

In particolare esse, pur potendo assumere diverse configurazioni, devono concretarsi in metodi inequivocamente e dolosamente rivolti a falsificare le risultanze dei sistemi suddetti, non risultando in sé sufficiente per la configurazione dell'illiceità "gestoria" ogni allontanamento dalla sede di servizio non accompagnato dai suddetti elementi caratterizzanti, richiesti dalla disposizione speciale su evidenziata.

Appare in aggiunta ineludibile scervere nell'ambito di esse le falsità giuridicamente rilevanti ai fini de quibus; ed a questo riguardo è lecito inferire che è tale la falsità (o la modalità fraudolenta della condotta) che sia idonea a cagionare un danno e dunque appaia oggettivamente lesiva di un interesse; quest'ultimo, nel caso di specie, non può che coincidere con l'integrale esplicitazione della prestazione lavorativa del pubblico impiegato, nel pieno rispetto delle regole giuridiche e di comportamento che la connotano; l'incompletezza, anche solo temporale della prestazione lavorativa, a causa dell'occultamento dell'interruzione della stessa, genera un nocumento tangibile dell'interesse pubblico, anche sotto il peculiare versante del danno all'immagine ed in questo senso risulta, ai presenti fini, giuridicamente rilevante (come affermato anche dall'antico brocardo "*falsitas quae nemini nocet non punitur*").

Ne consegue, alla luce degli atti versati in giudizio, che non ricorra nella fattispecie in esame nemmeno un'ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, per così dire, "innocua", in quanto un deficit, sia pur modesto temporalmente, dell'attività lavorativa vi è stato ed è oggettivamente riscontrabile, accompagnato (sotto il profilo deontologico) da una patente trasgressione delle regole di comportamento che sono proprie dell'impiegato pubblico e che ne minano la credibilità di fronte all'opinione pubblica, danneggiandone così l'immagine.

Inoltre, sul piano dell'elemento psicologico, è agevole dedurre che vi sia stato nel convenuto piena consapevolezza delle regole del servizio e della circostanza dell'avvenuta violazione di esse (e dunque "*animus nocendi*") al momento del non dichiarato allontanamento dal medesimo dall'ufficio, avvenuto peraltro con modalità tali da evidenziare l'intenzione di sfuggire al necessario controllo del rispetto dell'orario di servizio.

Appare dunque configurabile la piena responsabilità del sig. Xxxxx, sia in punto di condotta punibile che di nocumento erariale prodottosi, nell'accezione della lesione all'immagine della P.A., supportata altresì, sotto l'aspetto dell'elemento psicologico, da una chiara e dolosa consapevolezza del perseguimento di un fine palesemente contraddittorio rispetto ai doveri primari dell'impiegato pubblico.

In ordine alla quantificazione del danno, parte attrice ritiene che lo stesso sia congruamente liquidabile in € 20.000 oltre accessori di legge e spese di giustizia e in subordine lo stesso non potrebbe essere liquidato in misura inferiore a sei mensilità di stipendio ovvero ad € 12.592,80.

Il collegio ritiene, alla luce dell'articolo 55 quinquies comma 2 e 55 quater comma tre-quater del D. L. GS, 165/01 (secondo cui "...l'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento oltre interessi e spese di giustizia...") che nel caso di specie la quantificazione del nocimento di cui trattasi, deve essere proporzionata alla effettiva rilevanza che l'accadimento ha avuto sui mezzi di informazione; considerato che la notizia ha avuto un'eco limitata alla stampa locale e che il danno patrimoniale diretto effettivamente accertato risulta circoscritto alla somma di € 142,63, si ritiene che, in tal caso, la lesione all'immagine possa essere più equamente commisurata all'importo di € 9.139,56, calcolata sull'ultimo stipendio in godimento del Xxxxx del gennaio 2018, così come certificato dalla produzione documentale (statino paga gennaio 2018) - prodotto in giudizio dalla parte convenuta. Al predetto danno così come determinato va sommato l'importo oggettivo di danno patrimoniale diretto, pari ad € 142,63, sul quale la parte convenuta non ha manifestato alcun dissenso.

In ordine al danno da disservizio lo stesso scaturisce dal mancato esplicarsi della prestazione di servizi, circostanza questa che comporta, ad un tempo, l'interruzione del rapporto sinallagmatico tra attività lavorativa e corresponsione stipendiali, nonché una responsabilità di risultato da intendersi come non raggiungimento del fine pubblico rinvenibile nella prestazione lavorativa, a fronte di una mancata utilità e dunque di un maggior costo sostenuto (compenso stipendiale corrisposto), del tutto ingiustificato e disutile.

È evidente nel caso di specie che la funzionalità e/o la qualità del servizio sia risultata compromessa in conseguenza della condotta illecita del dipendente, così cagionando un decremento della produttività funzionale dell'Amministrazione e con pregiudizio anche sul piano del decoro, arrecato alla complessiva organizzazione della stessa.

Appare pertanto congrua la richiesta di parte attrice di € 700 per la lesione di cui trattasi, attesa la difficoltà di quantificazione di tale danno che non può che equitativamente liquidarsi, così come asserito dal requirente, in misura pari alla metà dello stipendio orario di un dipendente, costretto a sostituire il Xxxxx nelle ore in cui questi si allontanava o si assentava ingiustificatamente svolgendo anche il lavoro di quest'ultimo.

Applicando tale criterio un dipendente della qualifica del Xxxxx avrebbe percepito uno stipendio di € 912,20 (computato moltiplicando lo stipendio orario predetto pari ad € 11,66/ora per 78,23 ore, ovvero la somma di 12,23 ore corrispondenti a 734 minuti di allontanamento abusivo- più 60 ore e 6 ore di assenza ingiustificata).

Pertanto, alla luce di tutti i predetti elementi, il collegio ritiene di poter addivenire alla condanna per responsabilità contabile a carico del convenuto, per complessivi € 9.982 oltre interessi e rivalutazione.

Alla soccombenza segue anche l'obbligo del pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, così decide:

a) condanna XXXXX Xxxxx al pagamento di € 9.982,00, a favore dell'Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, da calcolarsi dalla data in

cui è stata effettuata indebita erogazione e sino alla data della presente sentenza. Sulla somma come sopra rivalutata, sono altresì, dovuti gli interessi legali sino al soddisfo.

b) condanna altresì il predetto pagamento delle spese di giudizio che sino all'originale della presente decisione si liquidano in € 240,00=.

Euro duecentoquaranta/00=.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2019.

L'Estensore Il Presidente

F.to (Massimo Gagliardi) F.to (Francesco Paolo Romanelli)

Depositata in Segreteria il 6 MAR. 2019

Il Segretario del Collegio

F.to dott. Angela MICELE